

Allegato parte integrante

Interventi straordinari

INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO A FAVORE DEI LAVORATORI SOSPESI PER CRISI DI MERCATO

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento di integrazione al reddito i lavoratori sospesi per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell'art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Sono inclusi i lavoratori sospesi per contratto di solidarietà. Resta inteso che sono esclusi i lavoratori dipendenti sospesi per evento meteorologico.

Requisiti

Per la maturazione del diritto all'integrazione del reddito sono previsti i seguenti requisiti:

1. il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di carenza). Tale soglia minima è stabilita in 120 ore per i lavoratori sospesi nel periodo 1 gennaio 2009-30 giugno 2009 ed in 60 ore per i lavoratori sospesi nel periodo 1 luglio 2009-30 settembre e 1 ottobre-31 dicembre 2009. I periodi di sospensione inferiori alle soglie suindicate non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale;
2. il lavoratore sospeso deve essere disponibile ad accettare eventuali offerte formative. Ai lavoratori sospesi a zero ore per almeno una settimana nel periodo 1 ottobre 2009-31 dicembre 2009 è richiesta, quale onere all'integrazione del reddito, l'iscrizione e la partecipazione ad almeno un corso a catalogo di durata settimanale. Tale requisito si intende soddisfatto, quale unica esimente alla mancata partecipazione, anche nel caso di iscrizione al corso e successivo richiamo all'attività lavorativa per l'intero periodo trimestrale.

Misura

La misura dell'importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile:

1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo di euro 834,55, per i lavoratori in cassa integrazione guadagni, e di euro 886,31, per i lavoratori sospesi beneficiari dell'indennità di disoccupazione, sono corrisposti euro 1,5 per ogni ora di sospensione dal lavoro;

2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo di euro 1003,05, per i lavoratori in cassa integrazione guadagni, e di euro 1065,26, per i lavoratori sospesi beneficiari dell'indennità di disoccupazione, sono corrisposti euro 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro.
3. a favore dei lavoratori beneficiari di contratto di solidarietà, sono corrisposti euro 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Per il periodo 1 gennaio 2009-30 giugno 2009 al singolo lavoratore l'indennità è riconosciuta solo a fronte di almeno 100 ore ulteriori di sospensione rispetto al periodo di carenza richiesto.

Per i periodi trimestrali successivi al singolo lavoratore l'indennità è riconosciuta solo a fronte di almeno 50 ore ulteriori di sospensione rispetto al periodo di carenza richiesto.

Gli importi relativi al primo semestre 2009 e al terzo trimestre 2009 verranno erogati in unica soluzione.

Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'integrazione è calcolato applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale.

Procedimento

Per i lavoratori aventi titolo all'integrazione del reddito per i periodi dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 e dal 01 luglio 2009 al 30 settembre 2009, la medesima integrazione verrà erogata dall'Agenzia del Lavoro in un'unica soluzione secondo le modalità da essa determinate.

Per i lavoratori aventi titolo all'integrazione del reddito per il periodo dal 01 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009, l'integrazione del reddito verrà erogata, sempre dall'Agenzia del Lavoro, in un'unica soluzione secondo le modalità da essa determinate, previa verifica dell'effettuazione del percorso formativo richiesto.